

Liq. CONTR. N° 12/2025

N. R.G. 35/2025

Sent. n. 31/2025 pubbl. il 02/07/2025
Rep. n. 34/2025 del 02/07/2025

Oggetto: DICHIARAZIONE DI
APERTURA LIQ-CONTR.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO

riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberta Bonaudi	Presidente
dott. Paola Elefante	Giudice est.
dott. Elisa Einaudi	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

LETTO il ricorso depositato da:

PELLEGRINO Paola, n. a Cuneo il 21/07/1975, rappresentata e difesa dall'avv. Flavio GAZZI,

per l'apertura della procedura di

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

RILEVATO che il ricorso è stato proposto dalla debitrice e che la stessa è stata sentita all'udienza del 24/6/2025;

LETTA la documentazione depositata a corredo del ricorso;

VISTA la documentazione integrativa depositata;

SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;

OSSERVA

Premesso che:

con ricorso depositato in data 28/4/2025, PELLEGRINO Paola ha chiesto l'apertura nei suoi confronti della Liquidazione Controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, allegando la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che con istanza depositata presso l'Organismo di Composizione della Crisi di Cuneo "Ass. Territoriale degli Ordini Economico Giuridici di Cuneo" la sig. PELLEGRINO ha richiesto la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura di Liquidazione controllata e l'Organismo in data 12/3/2024 ha nominato il Rag. Alberto PELUTTIERO, quale professionista incaricato di assolvere le funzioni



di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 268 e ss. CCII, il quale ha accettato la nomina in data 18/3/2024;

- che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;

- che la ricorrente è un debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

Rilevato che le passività in capo alla sig. PELLEGRINO ammontano complessivamente ad euro 55.061,14, di cui euro 39.332,55 per debiti privilegiati, oltre le spese della procedura, e derivano, per la gran parte, da debiti fiscali e contributivi relativi all'attività di impresa individuale operante sotto la ditta Fiori e Fantasia di Pellegrino Paola, corrente in Boves, aperta dalla ricorrente nel 2017, cessata nel 2020 e cancellata nel 2024, e per la restante parte da finanziamenti bancari contratti nel 2017 e 2018;

rilevato che la sig. PELLEGRINO svolge attività lavorativa dipendente a far data dal 21/1/2024, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato come commessa presso la ditta Dutto Silvano, corrente in Cuneo, e percepisce uno stipendio medio di circa € 1260,00,

che la ricorrente è proprietaria di beni mobili, ed in particolare di:

- Autovettura Volkswagen Polo, Targata BV309PZ, immatricolata nel 2001, asseritamente priva di valore commerciale,

- Autovettura Mercedes Benz 202 H206A0GHAA250 C220CDI, Tg. BS322SJ, immatricolata nel 1998,

- Autovettura Fiat Auto SPA 192BXE1A 09 Fiat Stilo, Tg. BX606WL, immatricolata nel 2001,

- Autoveicolo privato per uso speciale campeggio, modello Fiat 290 NAJ/C.T.P. 62ANAJ/S, targato GED79684, immatricolato nel 1992, che però non è più in possesso della ricorrente, in quanto oggetto di furto come da regolare denuncia prodotta in atti;

che la sig. PELLEGRINO è proprietaria di beni immobili e in particolare:

1) della quota di 2/9 dei seguenti beni immobili ubicati in Boves (CN):

- Frazione Rivoira T. Tuba n. 21 Piano T-1 foglio 13 particella 173 sub 2 cat. A/2 classe 01 consistenza 6,5 vani rendita € 386,05,

- Frazione Rivoira Via Don Paolo Fantini n. 21 Piano T foglio 13 particella 173 sub 4 cat. C/3 classe 03 consistenza 181 mq rendita € 243,04,

- Frazione Rivoira Via Don Paolo Fantini n. 21 Piano T foglio 13 particella 173 sub 6 cat. C/7 classe 03 consistenza 101 mq rendita € 25,04,

- Frazione Rivoira Piano T foglio 13 particella 173 sub 8 cat. C/2 classe 01 consistenza 6 mq rendita € 7,75;

il cui valore commerciale è stimato in € 35.000,00 circa,



2) della quota di 1/15 dei seguenti beni immobili, sempre ubicati in Boves (CN):

- Frazione Rivoira T. Tuba Piano T-1-2 foglio 13 particella 171 sub 3 cat. A/4 classe 02 consistenza 3,5 vani rendita € 112,07,

- Frazione Rivoira T. Tuba foglio 13 particella 171 sub 6 cat. F/1,
del valore stimato di euro 1.600,00 circa;

che la debitrice risiede in un alloggio in affitto insieme ai due figli, il maggiore dei quali contribuisce alle spese di affitto, delle utenze e per il mantenimento del nucleo versando l'importo di circa 1000,00 euro mensili;

Rilevato che, quanto all'attivo in capo alla ricorrente, la sig. PELLEGRINO mette a disposizione dei creditori gli automezzi di cui è proprietaria, la quota di comproprietà dei beni immobili - rispetto al quota di 2/9 degli immobili in Boves i comproprietari hanno manifestato interesse all'acquisto per il prezzo stimato di euro 35.000,00 sottoscrivendo proposta irrevocabile di acquisto fino al 31/12/2025 a condizione che venga aperta la LC nei confronti della ricorrente - ed inoltre, per un periodo di anni tre, la quota eccedente quanto necessario per le spese del nucleo familiare del proprio reddito mensile da lavoro dipendente;

Ritenuto, peraltro, che a mente dell'art. 272 u.c., CCII, sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;

Rilevato che la valutazione in ordine alla soglia limite di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia, ex art. 268, comma 4, lettera b), CCII, costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco: infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, pur dovendosi sempre considerare che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di creditori concorrenti; che inoltre nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito;

Rilevato che nella specie il figlio convivente Giuseppe Manni percepisce una retribuzione da lavoro dipendente di euro 1.095,00 circa mensili e contribuisce alle spese di gestione del nucleo per euro 1000,00 mensili;

Ritenuto pertanto che il limite di quanto occorre al mantenimento della debitrice e del nucleo familiare, ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII, possa essere fissato in complessivi euro 1100,00 netti mensili, somma che, considerato l'apporto economico del familiare convivente, appare idonea a coprire il fabbisogno per le spese correnti per il nucleo familiare, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

Rilevato infine

- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della



situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;

P.Q.M.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di:

PELLEGRINO Paola, n. a Cuneo il 21/07/1975, residente in Boves (CN) Via Tetti Du Chin n. 5,

NOMINA

Giudice delegato la dott. Paola ELEFANTE e Liquidatore l'O.C.C., Rag. Alberto PELUTTIERO con studio in Cuneo, Via Brà n. 1;

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 90, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni presenti e futuri facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione,

in relazione ai beni immobili o beni mobili registrati,

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate e presso il P.R.A.;

visto l'art. 150 del Codice della Crisi

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura:

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855,



secondo e terzo comma, cod. civ.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, CCII, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;

FISSA

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1100,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione:

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;

MANDA

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Cuneo, il 26/06/2025

Il Giudice est.
Dott.ssa Paola Elefante

Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi

COPIA AUTENTICAMENTE
IN DATA 02/07/2025

AV. FLAVIO GARZI

DR. ALBERTO PELUZZI

PR. SEDE

IL CANCELLIERE

Stefano Bonjesone

